



COMUNE DI SANT'AGOSTINO (Fe)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN
FAVORE DI FASCE SOCIALI DEBOLI PER IL PAGAMENTO
DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

Aggiornato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 542 in data 28/11/2012

Art.1 – Istituzione del contributo

A decorrere dall'anno 2008 è istituito un contributo al fine di agevolare, in misura parziale, il pagamento della tariffa di igiene ambientale da parte di persone fisiche residenti nel Comune di Sant'Agostino che si trovano in condizioni sociali o economiche particolarmente disagiate.

Art.2 – Requisiti generali dei beneficiari

Possono beneficiare del contributo di cui al presente regolamento i cittadini residenti in Italia da dieci anni continuativi e nel Comune di Sant'Agostino da tre anni continuativi, aventi cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98, così come modificato dalla legge n. 189 del 30/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3 – Contributo a copertura parziale della Tariffa di Igiene Ambientale

Possono beneficiare di un contributo fino all'80% dell'importo pagato per la Tariffa di Igiene Ambientale relativa all'anno precedente coloro che vivono in unità abitativa in affitto o che sono in possesso del solo appartamento occupato con eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al primo gennaio dell'anno di riferimento. I beneficiari debbono inoltre essere inseriti in un nucleo familiare nel quale alla stessa data nessun altro componente possieda altre proprietà immobiliari ed il cui indicatore I.S.E.E. non sia superiore ad €. 9.000,00 e l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) non sia superiore ad € 68.300,00.

Possono beneficiare di un contributo fino al 25% dell'importo pagato per la Tariffa di Igiene Ambientale relativa all'anno precedente coloro che vivono in unità abitativa in affitto o che sono in possesso del solo appartamento occupato con eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al primo gennaio dell'anno di riferimento. I beneficiari debbono inoltre essere inseriti in un nucleo familiare nel quale alla stessa data nessun altro componente possieda altre proprietà immobiliari e devono avere uno dei seguenti requisiti:

- soggetti diversamente abili gravi permanenti, riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/92, o non autosufficienti inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non sia superiore a €.13.200,00 e l'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) non sia superiore a €.68.300,00;
- pensionati inseriti in un nucleo familiare il cui indicatore I.S.E.E. non sia superiore a €.13.200,00 e l'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) non sia superiore a €.68.300,00.

Il contributo viene erogato per la T.I.A. pagata nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

L'Amministrazione definisce annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, l'impegno economico che intende sostenere allo scopo di agevolare il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale da parte di persone fisiche residenti nel Comune di Sant'Agostino, che si trovano in condizioni sociali o economiche particolarmente disagiate.

Nel caso in cui le domande di contributo presentate ed accolte eccedano la disponibilità del fondo di cui sopra, il contributo verrà ridotto in misura proporzionale.

Art.4 – Aggiornamento indicatori I.S.E.E. e I.S.P.

I limiti degli indicatori I.S.E.E. e I.S.P. assunti come parametro nel presente regolamento possono essere adeguati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.5 – Modalità di assegnazione dei contributi

L'accesso al contributo avviene mediante la partecipazione ad un unico bando annuale con beneficio per tutto l'anno solare. Il periodo per la presentazione delle istanze va dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno, salvo diversa disposizione da parte della Giunta. L'istanza è redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune, completa di tutti i documenti allegati in esso previsti, tra i quali le ricevute dell'avvenuto pagamento T.I.A. per l'anno precedente.

Non saranno accolte domande incomplete o fuori termine.

Il responsabile dell'ufficio comunale competente esaminerà le richieste pervenute ed emetterà apposito atto di concessione del contributo dandone comunicazione all'interessato anche in caso di esito negativo.

Art.6 – Modalità di erogazione del contributo

Il pagamento del contributo relativo alla T.I.A. viene liquidato dal Comune, in unica soluzione, a favore degli aventi diritto.